



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

Roma, 31 marzo 2015

*ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE DEL  
PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO*

*LORO SEDI*

OGGETTO: Emolumenti retributivi in favore del personale del C.N.VV.F.

Per opportuna informazione, si trasmette l'unito appunto, concernente l'oggetto, pervenuto dalla competente Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Pellos



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

## APPUNTO

OGGETTO: Emolumenti retributivi al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Di seguito alla cessazione, da questo esercizio finanziario, degli effetti delle previsioni di contenimento della spesa di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010 (cd. "blocco retributivo"), con il **cedolino stipendiale del mese di aprile 2015**, saranno attribuiti al personale del Corpo Nazionale VV.F., a far data dal 1° gennaio 2015 ed a regime, gli emolumenti spettanti in relazione al superiore trattamento economico corrispondente alla qualifica giuridica acquisita per progressione di carriera nel periodo dal 2011 al 2014 ovvero in relazione all'adeguamento del livello retributivo sulla base degli automatismi stipendiali maturati nel medesimo quadriennio.

La corresponsione si perfezionerà in favore del personale per il quale è disponibile il relativo provvedimento giuridico, laddove presupposto (per promozioni e scatti convenzionali) ovvero per il quale si è conclusa l'istruttoria tesa a definire la decorrenza dell'avanzamento economico (per le maggiorazioni dell'indennità di rischio).

Si tratta in particolare, di:

- progressioni di carriera con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013;
- scatti convenzionali con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 e, in parte, afferenti anche all'anno 2013;
- maggiorazioni dell'indennità di rischio con decorrenza dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013.